



19.2.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1271/2009, presentata da Thomas Ramsey, cittadino britannico, sulla discriminazione tra azionisti di TESCO residenti e non residenti nel Regno Unito in relazione all'emissione di diritti

1. Sintesi della petizione

Nel suo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione di TESCO annuncia l'emissione di nuove azioni sotto forma di una "offerta preventiva ad azionisti esistenti mediante un'emissione di diritti" e aggiunge "escludendo di trattare diritti frazionari su azioni e con azionisti esteri, a favore dei quali non può essere effettuata l'emissione dei diritti a causa di problemi legali e pratici." Essendo un cittadino britannico residente in Germania, il firmatario è stato escluso e ritiene di essere stato discriminato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Il firmatario è un cittadino britannico residente in Germania. Detiene azioni in Tesco plc, una società per azioni stabilita nel Regno Unito.

In un avviso di convocazione del 2009, il consiglio di amministrazione di Tesco ha annunciato un progetto di risoluzione sull'emissione di nuove azioni sotto forma di una 'offerta preventiva ad azionisti esistenti mediante un'emissione di diritti (escludendo di trattare diritti frazionari su azioni e con azionisti esteri, a favore dei quali non può essere

effettuata l'emissione dei diritti a causa di problemi legali e pratici). Il firmatario ritiene che il progetto di risoluzione sia contrario al diritto dell'Unione europea nella misura in cui esclude anche gli azionisti cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro dall'emissione di diritti.

Dopo essersi rivolto personalmente al consiglio di amministrazione di Tesco plc nel giugno 2009 senza ricevere risposta, il firmatario ha presentato ricorso all'autorità di quotazione britannica, che fa parte del FSA, nell'agosto 2009.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La situazione in cui agli azionisti in alcuni Stati membri viene impedito di partecipare agli aumenti di capitale di imprese quotate stabilite in un altro Stato membro si è verificata diverse volte in passato. Tuttavia, l'attuale *acquis* dell'Unione europea sia nell'ambito del diritto societario che del diritto azionario non prevede rimedi efficaci a questa presunta discriminazione fra azionisti della medesima società che sono residenti in diversi Stati membri dell'Unione.

Quando le società intendono aumentare il loro capitale, di norma assegnano diritti di opzione agli azionisti esistenti. Queste assegnazioni sono chiamate 'emissioni di diritti' e sono assimilate alle offerte di titoli al pubblico. La direttiva per la redazione dei prospetti (2003/71/CE) riguarda tali offerte nell'UE, e in particolare offre alle società emittenti il diritto di fare offerte pubbliche di titoli negli Stati membri dell'UE che esse preferiscono. La direttiva, quindi, non vieta di limitare le offerte a taluni Stati, ma lascia la scelta alle società emittenti.

Inoltre, il diritto dell'Unione europea non contiene un principio generale di parità di trattamento degli azionisti che vieterebbe la discriminazione fra azionisti. Questo è stato confermato di recente dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 15 ottobre 2009 (causa C-101/08, 'Audiolux')¹. La cosiddetta seconda direttiva sul diritto societario (77/91/CEE)² prevede, all'articolo 42, che 'le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche', ma limita questo principio 'per l'applicazione della presente direttiva'. Inoltre, consente esplicitamente di limitare o escludere il diritto di opzione purché ciò sia fatto con decisione dell'assemblea generale, e che siano soddisfatte altre condizioni (articolo 29, paragrafo 4, e articolo 40).

Nel caso in esame, sembra che la decisione di limitare il diritto di opzione agli azionisti residenti nel Regno Unito sia stata sottoposta all'assemblea generale degli azionisti di Tesco. Nel rispetto delle norme procedurali previste della seconda direttiva sul diritto societario (e in particolare il requisito di cui all'articolo 40 di una maggioranza qualificata di due terzi all'assemblea generale), non vi è motivo per concludere che il diritto dell'Unione europea sia stato violato.

¹ GU C 297 del 5.12.2009, pagg. 7-8.

²Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

Tuttavia, la Commissione vorrebbe sottolineare i miglioramenti conseguiti attraverso l'adozione della cosiddetta direttiva sui diritti degli azionisti (direttiva 2007/36/CE)¹. La direttiva migliora il diritto di informazione degli azionisti e le loro possibilità di votare nell'assemblea generale in un contesto transfrontaliero. La trasposizione della direttiva, completata nell'agosto 2009, dovrebbe quindi dare agli azionisti non residenti voce in capitolo nelle decisioni concernenti la limitazione o l'esclusione dei diritti di opzione degli azionisti in alcuni Stati membri e garantire che tale decisione sia presa sulla base di un ampio consenso di tutti gli azionisti.

Conclusioni

L'attuale *acquis* dell'Unione europea non offre alcuna base giuridica per impedire alle società per azioni di limitare le emissioni di diritti ai residenti di alcuni Stati membri dell'UE, quanto tale limitazione è decisa con risoluzione dell'assemblea generale, in conformità delle norme della seconda direttiva sul diritto societario (direttiva 77/91/CEE).”

¹ Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.